



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Autorizzazione al Direttore di Esercizio a transigere la controversia Sallustio c/ AMAT.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 6 (sei) del mese di luglio, alle ore 09,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE (a.g.)

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

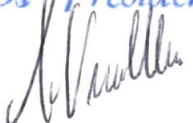
LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

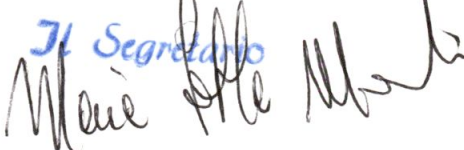
- Premesso che con ricorso al Pretore del Lavoro, notificato in data 31/10/1992, il dipendente Sallustio Raffaele, attualmente in possesso della qualifica di addetto pratiche amministrative liv. 6, adiva le vie legali per ottenere, con decorrenza gennaio 1981, il riconoscimento della qualifica superiore di assistente liv. 4;
- atteso che la Commissione Amministratrice decideva di resistere al predetto ricorso, affidando mandato difensivo all'Avv. Salvatore De Franco;
- atteso che nella riunione del 10/04 u.s. la Commissione Amministratrice ha esaminato il parere, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, con cui il Capo Ripartizione Affari Legali, Avv. Olimpia Cimaglia, evidenziava l'opportunità per l'Azienda di transigere la controversia in atto alle seguenti condizioni:
 - a) inquadramento giuridico del Sallustio nella qualifica di segretario, liv.5° ex CCNL di categoria del 1986, con decorrenza 1/1/1994;
 - b) riconoscimento delle differenze retributive a decorrere dalla stessa data, con relativi interessi ma senza rivalutazione monetaria;
 - c) rinuncia del Sallustio a qualsiasi differenza retributiva pregressa al 1° gennaio 1994 e cancellazione della causa dal ruolo;
 - d) compensazione delle spese del giudizio;
- atteso che nella precitata riunione la Commissione Amministratrice dava mandato alla Direzione d'Esercizio di invitare anche il legale di parte aziendale ad esprimersi sulla convenienza di addivenire ad un componimento bonario della controversia nei termini sopra indicati;
- vista la nota del 19/06 u.s., allegata alla presente deliberazione, con cui l'Avvocato Salvatore De Franco ha dichiarato di condividere pienamente il contenuto della relazione dell'Avv. Cimaglia;
- ritenuto, pertanto, alla luce dei predetti pareri, poter autorizzare il Direttore d'Esercizio a transigere la controversia de qua nei termini di cui sopra;
- visto il bilancio preventivo 1995;
- visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- visto il D.P.R. n°902/1986
- con il voto consultivo favorevole del Direttore d'Esercizio

Unanimente

DELIBERA

- di autorizzare il Direttore d'Esercizio a transigere la controversia in atto con il dipendente Sallustio Raffaele alle condizioni indicate nella narrativa del presente provvedimento;
- di far gravare la spesa riveniente dalla corresponsione degli arretrati, nella misura in cui saranno quantificati dall'ufficio competente, sul bilancio di previsione economico 1995 alla voce di Mastro "Spese di Personale".

Il Presidente


Il Segretario


18 LUG. 1995

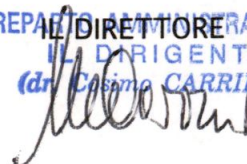
Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

21 AGO. 1995

Resa esecutiva il

REPARTO AMMINISTRAZIONE
IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE
(dr. *Cotimo* CARRIERI)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 18/luglio/1995

N° di Protocollo : Dir/1738/95

RACCOMANDATA A MANO

Spett/le
Segreteria 2° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 06 - 10/luglio/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. n° 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

18.7.95

PRETURA DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

Verbale di transazione giudiziale

L'anno 1995, il giorno 8 del mese di settembre, si sono costituite nel presente atto, intervenuto innanzi il Pretore dott. Vito Voza, in funzione di giudice del lavoro, le seguenti parti (processo numero 6382/15/RC):

- 1) il sig. Sallustio Raffaele, ricorrente, assistito dall'avv. Francesco De Feis
- 2) l'ing. Francesco Lucibello, nella qualità di Direttore e legale rappresentante della Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.), convenuta, assistito dall'avv. Salvatore De Franco

le parti hanno determinato di transigere la controversia in epigrafe e, in generale, tutto il contenzioso tra loro pendente, alle seguenti condizioni:

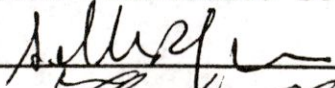
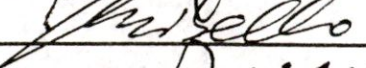
- a) l'Azienda convenuta, in persona come sopra, e giusta deliberazione n. 201 del 6/7/1995 della Commissione Amministratrice, si obbliga ad inquadrare giuridicamente il sig. Sallustio nella qualifica di segretario, livello 5°, ex CCNL di categoria del 1986, con decorrenza 1/1/1994, e con riconoscimento delle differenze retributive a decorrere dalla stessa data, con i relativi interessi legali e con esclusione della rivalutazione monetaria;

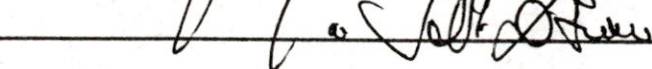


b) il sig. Sallustio, preso atto ed accettato incondizionatamente quanto sopra, dichiara di rinunciare a tutte le richieste di cui al ricorso e, in particolare, a qualsiasi differenza retributiva pregressa al 1° gennaio 1994, dichiarando altresì di non aver null'altro a pretendere dalla convenuta, per il rapporto di lavoro e per qualsiasi altro titolo, sino alla data odierna;

c) Le spese processuali sono integralmente compensate, ed i procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto anche per esonero della rispettiva controparte dal vincolo di cui all'art. 68 L.P.

letto confermato sottoscritto:



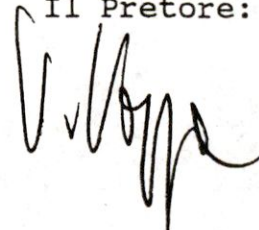
Il Pretore

dato atto di quanto precede

dichiara esecutiva

la transazione.

Il Pretore:



Taranto, li 30/03/1995

Corrispondenza interna prot. n° _____

Oggetto : Transazione Sallustio Raffaele

Egr. Sig.

Direttore

SEDE

Si relaziona in merito alla controversia in atto fra l'AMAT ed il dipendente indicato in epigrafe.

FATTO

Il dipendente Sallustio Raffaele, già impiegato comune liv.8° ex L. 30/78, a seguito dell'entrata in vigore della L.270/1988, in applicazione del CCNL di categoria del 1987, è stato correttamente inquadrato nella qualifica di impiegato generico, liv.7°, con decorrenza 1/1/1989 e, dopo quattro anni, previa prova di idoneità, veniva inquadrato nella qualifica di addetto pratiche amministrative, liv. 6°, con decorrenza 1/1/1993.

In data 01/07/1993 al Sallustio venivano affidate con lettera scritta le funzioni di segretario liv. 5° nell'ambito dell'ufficio programmazione e turni.

Il Sallustio, con ricorso al Pretore del Lavoro notificato in data 31/10/1992 conveniva in giudizio l'Azienda al fine di ottenere l'inquadramento giuridico-economico nella qualifica di assistente, liv.4°, con decorrenza gennaio 1981.

DIRITTO

Alla fattispecie de quo è applicabile l'art.18 R.D. 148/1931.

Infatti, l'articolo citato prevede che il direttore dell'Azienda ha facoltà di adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di appartenenza. La norma in oggetto prevede, inoltre, che qualora in un anno la reggenza abbia la durata di sei mesi ed il posto sia vacante, il Direttore debba deliberare l'effettiva promozione.

27/10/94

Orbene, nel caso che ci occupa, occorre rilevare che al Sallustio furono assegnate le funzioni superiori di segretario liv.5° dal 1/7/1993 e tale affidamento fu prorogato fino al 31/12/1993, momento in cui si sono compiuti i sei mesi di reggenza, ulteriore requisito richiesto per l'applicabilità dell'art.18 R.D. n° 148/1931.

Per quanto attiene, infine, la condizione della vacanza del posto, si evidenzia che la stessa era presente nell'organico derivato dall'organico 1986, in applicazione delle tabelle allegato B Accordo Nazionale 13/05/1987, ed inoltre il regolamento avanzamento e promozioni era decaduto per effetto della L.270/1988.

Non ha invece fondamento la richiesta del Sallustio di inquadramento nella qualifica di assistente liv.4°, nè allo stato trova riscontro in Azienda la prova che lo stesso abbia effettivamente svolto, anche se in assenza di specifico incarico scritto del direttore, funzioni di livello tale da dargli il diritto a differenze retributive.

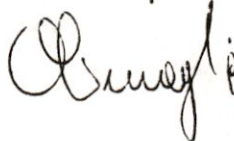
CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la controversia in oggetto potrebbe essere convenientemente transatta alle seguenti condizioni:

- a) inquadramento giuridico del Sallustio nella qualifica di segretario, liv.5° ex CCNL di categoria del 1986, con decorrenza 1/1/1994;
- b) riconoscimento delle differenze retributive a decorrere dalla stessa data, con relativi interessi;
- c) rinuncia del Sallustio a qualsiasi differenza retributiva pregressa al 1° gennaio 1994;
- d) compensazione delle spese del giudizio.

Distinti saluti

IL CAPO RIPARTIZIONE
(Avv. Olimpia Cimaglia)



21 GIU. 1995

N. 7085/95 di Prot.

Studio legale
Avv. Salvatore De Franco
Via Pio XII, 15
74100 - TARANTO
C.F. DFRSVT41L24L049Z
P.iva 00034380733
Tel. 099/338007
Fax. 099/338077

TARANTO, 19/06/95

Spett.
Amat
Via C.Battisti, 657
74100 - TARANTO

Avv. Cimaglia

Pratica: Amat/Sallustio ql
Oggetto: qualifica

(ns.rif. 932520)

Mi riferisco a Vostra lettera 14/4/95, relativa alla controversia in oggetto, con l'allegata relazione dell'avv. Olimpia Cimaglia, il cui contenuto ~~e~~ condiviso pienamente.

Accludo alla presente copia della memoria difensiva che provvidi a redigere a suo tempo, in mancanza, peraltro di notizie dettagliate circa le mansioni svolte dal sig. Sallustio.

La prossima udienza è fissata per il 16/1/1995.

Resto in attesa di Vostre istruzioni, significandoVi, peraltro, che in caso si decidesse di transigere la lite, sarà possibile comparire spontaneamente anche ad una udienza precedente innanzi il Consigliere Dirigente dott. Boccuni.

Distinti saluti.

Avv. Salvatore De Franco

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministratrice

(Dott.ssa Maria Fiorenzo Marenti)

Mario Pini Marenti